

10/11/09  
10/11/09

CASSAZIONE.NET

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 254/1986  
N. 131 TAE. ALL. E - R. 5  
MATERIA TRIBUTARIA



13510\_09

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 18168/2003

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 13510

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 04/05/2009

Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere - PG

Dott. RENATO POLICHETTI - Consigliere -

Dott. GIUSEPPE MARINUCCI - Consigliere -

Dott. MARIO BERTUZZI - Rel. Consigliere -

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE PENALI

Richiesta copia studio

del 29/10/09  
per il sig. F.

ha pronunciato la seguente

IL CANCELLIERE

**SENTENZA**

sul ricorso 18168-2003 proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona  
del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in  
persona del Direttore pro tempore, elettivamente  
domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso  
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta  
e difende ope legis;

2009

1504

- ricorrenti -

contro

- intimato -

avverso la sentenza n. 29/2002 della COMM.TRIB.REG. di

ROMA, depositata il 21/05/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/05/2009 dal Consigliere Dott. MARIO  
BERTUZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

██████████ propose ricorso dinanzi alla Commissione tributaria di Roma per l'annullamento della cartella esattoriale che gli intimava il pagamento di una somma a titolo di irpef ed ilor per l'anno 1982, assumendo la nullità dell'atto opposto per non essergli mai stato notificato il presupposto avviso di accertamento di contestazione del maggior reddito

Il giudice di primo grado respinse il ricorso ma, in sede di gravame, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n.29/08/02 del 21. 5. 2002, riformò la decisione impugnata, ritenendo la cartella illegittima in quanto il pregresso avviso di accertamento era stato invalidamente notificato in data 30. 11. 1988 presso l'abitazione di Roma, via Guido Ruggero n.5 e ricevuto da persona qualificatasi moglie convivente, mentre dalla documentazione prodotta risultava che il contribuente si era già trasferito, dal 4. 8. 1988 in Ardea, via Piave n.44 e non era altresì più convivente con la moglie essendosi separato in data 2. 9. 1988.

Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 7. 7. 2003, ricorrono, sulla base di un unico motivo, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.

██████████ non si è costituito.

### Motivi della decisione

L'unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.139 cod. proc. civ. e dell'art.60 d.p.r. n.600 del 1973, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto nulla la notificazione dell'avviso di accertamento, senza considerare che essa era stata ricevuta da persona qualificatasi convivente con il destinatario ed era stata effettuata presso l'indirizzo del contribuente risultante dalla sua dichiarazione annuale, dando per contro rilievo alla variazione anagrafica della residenza pur in mancanza della prova che essa fosse stata comunicata all'Ufficio procedente dal Comune interessato.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha dichiarato illegittima la cartella di pagamento impugnata in ragione della ritenuta nullità della notifica dell'avviso di accertamento, rilevando che la stessa, sulla base della documentazione offerta



R.G. N. 18168/03.

dal ricorrente, era stata eseguita presso il suo vecchio indirizzo e quindi ricevuta da persona che non risultava, all'epoca, più convivente.

La valutazione così effettuata dal giudice di merito -- incensurabile in sede di legittimità in ordine all'accertamento delle circostanze di fatto da cui essa muove -- appare pienamente rispondente al dettato normativo.

L'ovvio riferimento all'art. 60 d.p.r. n.600 del 1973, atteso che esso prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce, nel contempo, che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dall'avvenuta variazione anagrafica ( comma 3 ). In particolare, tale lettura della norma si impone a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza n. 360 del 2003 della Corte costituzionale, che ha espunto l'inciso che condizionava l'efficacia della variazione al decorso del termine di 60 giorni ( Cass. n. 26542 del 2008 ). L'interpretazione di tale disposizione patrocinata dall'Ufficio ricorrente, secondo cui la variazione dell'indirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa da parte del comune all'Ufficio medesimo, appare pertanto del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto ( rispetto alla data di proposizione del ricorso ) arresto del giudice delle leggi.

Né può essere condivisa la tesi dell'Amministrazione che, lamentando la violazione dell'art.139 cod. proc. civ., assume la validità della notifica in discorso per essere stato comunque l'atto ricevuto da persona ( il coniuge ) qualificatasi convivente. Da tale dichiarazione non può invero trarsi altro che una mera presunzione relativa di convivenza ( Cass. n. 1508 del 2005; Cass. n. 4590 del 2000 ), presunzione, a sua volta, superabile dall'interessato mediante prova contraria, prova che, nella specie, il giudice *a quo*, con accertamento di fatto non censurabile se non sotto il profilo -- qui non sollevato -- del difetto di motivazione, ha ritenuto assolta in forza della documentazione da cui risultava sia il precedente cambio di indirizzo della residenza anagrafica del contribuente rispetto al luogo in cui era stata eseguita la notificazione, che l'intervenuta separazione personale con il coniuge che aveva ricevuto la notifica.



R.G. N. 18168/03.

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DELL'ART. 10/1/1986  
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

Il ricorso va pertanto respinto.

Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2009.

Il Consigliere estensore

dott. Mario Berfuzzi



Il Presidente

dott. Fabrizio Miani Canevari



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 1.1.6.10.2009

IL CANCELLIERE

Marcello Baracchi



IL CANCELLIERE

Il Cancelliere

